



*COMUNE DI BARLASSINA*  
**PROV. DI MONZA E DELLA BRIANZA**

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE  
DIRETTA**

## INDICE

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - MODALITÀ DI RICHIESTA DI CONCESSIONE
- ART. 3 - PIANO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 4 - VERIFICA REQUISITI ED ESCLUSIONE
- ART. 5 - FIRMA CONCESSIONE
- ART. 6 - TARIFFE PER LE CONCESSIONI IN USO
- ART. 7 - RESPONSABILITÀ VIGILANZA E RESPONSABILITÀ PER DANNI
- ART. 8 - FINE ATTIVITÀ
- ART. 9 - NORME PARTICOLARI
- ART. 10 - CONVENZIONI
- ART. 11 - MANUTENZIONI
- ART. 12 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. n. 81/08
- ART. 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Barlassina. L'Amministrazione comunale, relativamente all'orario extrascolastico concede l'utilizzo delle due strutture per le attività sportive, culturali, ricreative e sociali, per la pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale; precisamente, palestre di proprietà Comunale inserite all'interno dell'Istituto Comprensivo Barlassina:

- Palestra (A)
- Palestra (B)

Come da planimetrie allegate al presente regolamento;

2. Con il presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni.

3. L'Amministrazione Comunale può concedere gli impianti sportivi comunali, visto l'art. 12, comma 2, Legge 8/4/1977 n. 517:

- a) annualmente, alle Associazioni iscritte nell'albo delle associazioni del Comune, alle Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti, Associazioni, Società Sportive iscritte alle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al C.O.N.I. e ad Enti di promozione dello sport riconosciuti dal C.O.N.I., a privati di seguito denominati "Concessionari", che ne facciano richiesta per gare, manifestazioni o allenamenti, compatibili con le attrezzature e la destinazione degli impianti stessi;
- b) su richiesta per eventi particolari non previsti in calendario, da parte degli stessi soggetti.

## **ART. 2 - MODALITÀ DI RICHIESTA DI CONCESSIONE**

1. Allo scopo di favorire un'adeguata e soddisfacente gestione degli impianti, i soggetti di cui all'art. 1 devono far pervenire all'Ufficio Istruzione e Sport, entro il 31 Maggio di ogni anno, la domanda scritta delle ore di allenamento settimanale richieste unitamente a un programma di massima delle attività che verranno svolte durante la stagione sportiva successiva. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- una dichiarazione relativa al numero degli iscritti/partecipanti;
- i nominativi del Comitato Direttivo;
- l'elenco degli allenatori;
- il programma dell'attività che si intende svolgere;

- la proposta di calendario;
  - copia polizza assicurativa RC (per un massimale adeguato).
2. I richiedenti devono fornire, in tempo utile e nel corso della stagione sportiva, il calendario delle manifestazioni annuali (campionati, saggi, tornei, ecc.), al fine di consentire una razionale programmazione del calendario annuale.
  3. Per manifestazioni a carattere saltuario le domande dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima della data in cui è prevista la manifestazione.
  4. Le Associazioni dovranno presentare, oltre alla documentazione predetta, lo statuto e il nominativo del Presidente e i suoi dati e contatti (residenza, rec.to telefonico, mail, pec).

### **ART. 3 - PIANO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. Il piano d'utilizzo degli impianti sportivi è redatto dall'Ufficio Istruzione e Sport del Comune di Barlassina. Il piano sarà redatto programmando l'uso coordinato delle strutture sportive. Qualora si verificasse il sovrapporsi di richieste l'ufficio le valuterà in base all'attività svolta, alle categorie di appartenenza, al numero degli iscritti e all'orario storico, salvo procedere ad una assegnazione concordata con le parti. Il piano di utilizzo e le relative concessioni verranno sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.
2. Il Comune, previa tempestiva comunicazione, per esigenze di interesse pubblico, potrà modificare gli orari di concessione della palestra, ovvero disporre eventuali sospensioni temporanee senza che il concessionario abbia nulla a pretendere a titolo risarcitorio.
3. Il piano di utilizzo indica, per ciascun impianto, il prospetto dei turni valevole per l'anno sportivo; i turni assegnati devono essere scrupolosamente rispettati, come da contratto di concessione firmato. In caso di mancato utilizzo della palestra durante un orario programmato, i Concessionari devono darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Istruzione e Sport. Nelle giornate di sabato e domenica gli impianti sportivi sono destinati allo svolgimento dell'attività agonistica ufficiale, salvo la disponibilità dell'impianto per eventuali richieste diverse.
4. Nel periodo scolastico, le scuole hanno priorità nell'uso della Palestra Comunale rispetto a tutti gli altri utenti. Gli allievi delle scuole devono essere accompagnati dal loro insegnante o da un responsabile che sorvegli l'attività svolta all'interno delle palestre. Durante tale periodo, le altre utenze avranno accesso presso le palestre Comunali dopo l'orario scolastico.
5. La concessione in uso concerne un ciclo annuale di corsi o allenamenti e si riferisce a turni non inferiori ai 30 minuti e, comunque, comprensivi dei tempi spogliatoio distribuiti come segue:
  - fino alle ore 20.00 con priorità alle attività giovanili, ragazzi di età inferiore a 14 anni, e per la 3a età;
  - dalle ore 20.00 alle ore 23.00 le rimanenti attività.

## **ART. 4 - VERIFICA REQUISITI ED ESCLUSIONE**

1. All'atto di assegnazione di palestre gli uffici preposti, valuteranno:
  - a. l'eventuale stato di morosità dei richiedenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale per mancato pagamento delle tariffe d'uso stabilite dal Consiglio Comunale;
  - b. la verifica dei requisiti come previsti nell'Art. 12 del presente regolamento - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/08.
  
1. A parità di attività, sarà data la priorità alle richieste provenienti da Società che sono in regola con i punti 1.a e 1.b del presente articolo.

## **ART. 5 - FIRMA CONCESSIONE**

1. All'atto della Concessione la Società concessionaria, un rappresentante dell'Ufficio Istruzione e Sport, la scuola, firmeranno un contratto di concessione dove vengono stabiliti criteri d'uso, responsabilità reciproche e dove si specifica con dichiarazione liberatoria che gli enti concedenti sono esentati da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è avvenuta la concessione.

## **ART. 6 - TARIFFE PER LE CONCESSIONI IN USO**

1. La concessione in uso degli impianti è subordinata al versamento delle tariffe relative. Le tariffe annuali per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno aggiornate annualmente, tenendo conto dei costi di gestione sostenuti nell'anno precedente. La concessione annuale si riferisce al periodo che intercorre dal 1° settembre al 31 luglio compresi.
  
2. Il versamento delle tariffe e delle altre eventuali spese sarà effettuato a cura del concessionario, rispettando le seguenti scadenze:
  - a) per l'utilizzo programmato non occasionale, suddiviso in tre rate:
    - 1<sup>A</sup> rata: entro il 31 dicembre per il periodo settembre- dicembre;
    - 2<sup>A</sup> rata: entro il 31 marzo per il periodo gennaio-marzo;
    - 3<sup>A</sup> rata: entro il 30 giugno per il periodo aprile-luglio.I calcoli degli importi terranno conto del numero totale degli utilizzi previsti nei periodi di riferimento.  
Chi risulta moroso nei confronti dell'Amministrazione Comunale è escluso automaticamente dal rinnovo di ogni tipo di concessione;
  
  - b) per tornei o manifestazioni occasionali non previste in calendario, almeno dieci giorni prima della data della manifestazione (farà fede la data della ricevuta di versamento).
  
3. Salvo accordi diversi con il concessionario, a fronte del versamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta per ciascun impianto, l'Amministrazione si impegna a fornire i seguenti beni e servizi:

uso degli impianti, degli spogliatoi e delle attrezzature sportive;  
fornitura di acqua, luce, riscaldamento;  
pulizie.

## **ART. 7 - RESPONSABILITÀ VIGILANZA E RESPONSABILITÀ PER DANNI**

1. Le società che ricevono in uso le palestre comunali sono responsabili del rispetto dei regolamenti e di tutto ciò che avviene all'interno dell'impianto durante la loro attività e rispondono individualmente con il risarcimento dei danni, chiaramente addebitati all'attività extrascolastica, che eventualmente dovessero riscontrarsi.
2. I Concessionari sono tenuti al risarcimento in solido degli eventuali danni che venissero arrecati ai locali ed alle attrezzature ricevuti;
3. È fatto obbligo ai concessionari di rilasciare dichiarazione liberatoria agli enti proprietari degli immobili, con la quale si impegnano a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni od infortuni connessi con l'attività ginnico - sportiva praticata in virtù della concessione.
4. La pulizia dell'impianto dovrà essere garantita alle società concessionarie.
5. Durante le attività i concessionari dovranno garantire la presenza di un dirigente o suo delegato. Egli sarà responsabile della corretta applicazione delle norme d'uso contenute in questo regolamento, nonché sarà custode dei beni e degli impianti utilizzati.
6. Gli atleti, potranno accedere agli impianti solo se accompagnati da un responsabile e/o delegato del concessionario che ne assuma la responsabilità a tutti gli effetti e ne curino l'attività.
7. Prima dell'uso delle strutture i concessionari, tramite i propri rappresentanti, dovranno evidenziare eventuali irregolarità, danni preesistenti, malfunzionamenti e/o manomissioni di spazi ed attrezzature per la loro tempestiva segnalazione al Custode all'Amministrazione Comunale o agli Uffici competenti onde consentire i relativi addebiti. Tali segnalazioni dovranno pervenire all'Ufficio Istruzione e Sport per iscritto entro le ore 12 del giorno successivo la rilevazione. In difetto, eventuali danni riscontrati rimarranno a carico dell'utente che per ultimo ha preso in carico la struttura senza rilevare deficienze. La segnalazione dovrà essere fatta presente anche al custode della struttura, nel caso il danno rilevato possa in qualche modo pregiudicare la sicurezza degli utenti, l'attività dovrà essere immediatamente sospesa, pena la revoca della concessione.
8. Ogni utente è responsabile dei valori e/o effetti personali che introduce negli impianti stessi e dei mezzi di trasporto lasciati in prossimità degli stessi.
9. L'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, non rispondono di eventuali ammanchi che in danno agli utenti si dovessero verificare.
10. Gli oggetti e il denaro rinvenuti saranno tratti dall'Ufficio di Polizia Municipale per tre giorni a disposizione di chi potrà dimostrare di essere il legittimo proprietario dopodiché saranno consegnati all'Ufficio Economato del Comune, affinché l'Amministrazione Comunale provveda ai sensi degli artt. 927, 928, 929, 930, 931 del Codice Civile.

11. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente od infortunio che possa accadere agli utenti all'interno degli impianti; resta ferma la responsabilità del Comune a norma dell'art. 2053 del Codice Civile.
12. In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente regolamento, il Comune di Barlassina può applicare delle sanzioni quantificate tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 500,00 in virtù della gravità dell'inadempienza. Potranno essere sanzionati i seguenti comportamenti (elenco puramente esemplificativo e non vincolante): presenza di soggetti non autorizzati, casi di mancata pulizia, casi di incuria (luci accese, porte aperte, docce e rubinetti aperti), danneggiamenti derivanti da uso improprio delle strutture e dei locali. Le sanzioni dovranno essere precedute da una contestazione scritta a cui il concessionario potrà opporre le proprie memorie e giustificazioni, accertato l'inadempimento saranno applicate le dovute sanzioni.
13. In caso di grave inadempimento il Comune potrà dichiarare la decadenza del concessionario e la sospensione degli spazi, con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni.

## **ART. 8 - FINE ATTIVITÀ**

1. Le Federazioni, Enti, Società o Gruppi Sportivi, in caso di termine anticipato dell'uso dell'impianto avuto in concessione, dovranno darne comunicazione all'Ufficio Istruzione e Sport almeno 10 giorni prima della nuova data prefissata per la fine delle attività.

## **ART. 9 - NORME PARTICOLARI**

1. L'Amministrazione Comunale proprietaria delle palestre comunali ritiene indispensabile stabilire precise norme regolamentari per l'uso degli impianti che tutti i concessionari dovranno rispettare e far rispettare, a tale proposito, la concessione sarà subordinata all'osservanza delle seguenti norme:
  - a) Assunzione della diretta responsabilità circa lo svolgimento delle esercitazioni; al riguardo dovranno essere segnalati, all'ufficio sport del Comune, i nominativi dei dirigenti responsabili che presiederanno l'attività;
  - b) Risarcimento individuale come previsto dall'art.7 del regolamento per eventuali danni provocati all'immobile ed alle attrezzature durante l'attività svolta;
  - c) Divieto di installare attrezzi ed impianti che possono ridurre la disponibilità della palestra o comunque ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dalle autorità competenti (Amm.ne Comunale);
  - d) Divieto di organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge e previa autorizzazione degli uffici competenti;
  - e) Restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con un'adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine iniziale;
  - f) Nei locali concessi è severamente vietato entrare e svolgere l'attività se non provvisti di scarpette ginniche che comunque dovranno essere utilizzate solo in palestra;
  - g) Nei locali concessi è proibito fumare;

- h) L'accesso alla palestra è consentito nel rispetto degli orari stabiliti ai soli atleti, allenatori e dirigenti della società suddetta debitamente qualificati come tali, salvo diversa comunicazione o autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti;
- i) Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola;
- j) L'accesso agli impianti è consentito agli utenti che indossino l'abbigliamento sportivo adeguato alla disciplina che intendono praticare e con scarpe da ginnastica pulite;
- k) L'utilizzo della palestra **(A)** è da intendersi per il solo allenamento e non è prevista, per nessun motivo, la presenza di pubblico;
- l) Il responsabile/delegato di ogni associazione sportiva deve compilare e firmare in ogni sua parte, per ogni periodo fruito, l'apposito registro presenze conservato all'interno dell'impianto. Il registro è atto pubblico ed ha efficacia probatoria;
- m) Nelle aree interne agli impianti sportivi è fatto divieto di:
  - praticare attività sportive incompatibili con la struttura o per le quali la struttura non è adeguatamente equipaggiata e l'uso improprio delle strutture; fumare all'interno dei locali con estensione alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico;
  - provocare combustioni o diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti;
  - modificare o ostacolare percorsi di accesso o di uscita dei luoghi concessi;
  - introdurre biciclette, veicoli a motore o attrezzature non autorizzati;
  - introdurre cibi, bottiglie o altri oggetti di vetro;
  - danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, le relative pertinenze, gli impianti, i materiali e gli attrezzi, vigilando accuratamente negli orari di utilizzo delle palestre
- n) I concessionari si impegnano a:
  - lasciare la palestra, al termine di ogni attività, nella condizione di perfetta funzionalità e di adeguata manutenzione dell'attrezzatura che dovrà essere riportata nell'ordine in cui si trovava all'inizio delle lezioni e, comunque, in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità di tutte le altre attività;
  - controllare che il pubblico soste nelle zone consentite senza entrare negli spazi riservati allo svolgimento delle attività sportive o negli spogliatoi;
  - comunicare immediatamente per iscritto all'Ufficio Istruzione e Sport i danni alle palestre, ai locali annessi e alle attrezzature riscontrati all'inizio o alla fine di ogni turno di attività;
- o) Negli impianti sportivi eventuali affissioni pubblicitarie dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale salvo clausole diverse nelle concessioni.

## **ART. 10 - CONVENZIONI**

1. È data facoltà all'Amministrazione Comunale di definire specifiche convenzioni (annuali o pluriannuali) con singole Federazioni o società per l'uso di palestre scolastiche stabilendo una precisa normativa che ne evidenzi l'interesse pubblico.

## ART. 11 - MANUTENZIONI

1. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.
2. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie cure e spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario. Il Comune, se lo ritiene utile e necessario, al termine della concessione potrà riscattare dette attrezzature concordando con l'affidatario un simbolico indennizzo quale rimborso spese.

## ART. 12 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. n. 81/08

1. Il Datore di Lavoro dell'Associazione, individuato con il Legale Rappresentante o colui il quale esercita poteri decisionali e di spesa, per garantire la sicurezza e la salute dei Lavoratori dell'Associazione, deve adempiere al dettato normativo previsto dal D.Lgs. 81/08, di cui si riporta, in calce, una sintetica panoramica:
  - 1) Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (R.S.P.P.): in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro, deve istituire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, designando una o più persone (interne ovvero esterne all'attività), per l'espletamento dei compiti che competono al Responsabile del suddetto Servizio, come meglio individuati dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  - 2) Manuale della Sicurezza e Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e Valutazione dello Stress Lavoro Correlato: il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., all'art. 17 comma 1 lettera a, prevede l'obbligo del Datore di Lavoro di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 del D. Lgs. 81/2008), da conservare presso la sede e che tenga conto di tutti i rischi presenti nell'unità produttiva. Il documento è necessario in tutte le realtà, come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e per dimostrare agli organi di controllo (ASL, forze dell'ordine, ecc.), l'avvenuta Valutazione dei Rischi;
  - 3) I volontari e i collaboratori a titolo gratuito (tipici delle associazioni sportive) devono:
    - a) munirsi di idonei dispositivi di protezione individuale;
    - b) utilizzare le attrezzature conformemente a quanto disposto dalle norme di legge;
  - 4) Il legale rappresentante dell'Ente/associazione, inoltre, ha l'obbligo di fornire loro le informazioni dettagliate sui rischi specifici degli ambienti nei quali i volontari stessi prestano la loro attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza che sono state adottate relativamente a specifiche attività;
  - 5) D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale): è obbligo del Datore di Lavoro,

fornire a tutti i lavoratori i necessari ed idonei D.P.I., previa consultazione del R.S.P.P. e del M.C. (Medico Competente) ove presente, nei casi in cui i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti alla fonte. I lavoratori non possono rifiutare l'utilizzo dei D.P.I.. È opportuno verbalizzare la consegna dei D.P.I. ai dipendenti ogni volta che ciò avviene. Si riporta, in calce, una tabella riassuntiva e non esaustiva, dei principali D.P.I. da utilizzare nelle "Associazioni". (Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro).

### **ART. 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. L'inosservanza di anche uno solo degli articoli di questo regolamento delle norme particolari circa l'uso degli impianti, o degli articoli del contratto di concessione previsto, potrà costituire, ad insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti, motivo di provvedimenti, se necessario, anche definitivi. L'amministrazione Comunale, in caso di inosservanza degli obblighi, divieti e prescrizioni o per violazione del regolamento, delle norme particolari o del contratto di concessione per l'uso della palestra/e, potrà procedere a richiamo, sospensione temporanea dell'autorizzazione, revoca definitiva dell'autorizzazione.
2. Le concessioni d'uso rilasciate possono essere revocate in qualunque momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il mancato rispetto delle condizioni e clausole stabilite nel presente regolamento.

### **ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari e le disposizioni con esso contrastanti e/o incompatibili.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali; nelle more del procedimento per la formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata di carattere statale o regionale.
3. Per quanto non regolamentato dal contratto di concessione si richiamano le disposizioni di legge in materia (segnatamente: art. 15, lettera f), D.PR. n. 416 del 31/05/1974; art. 12, Legge n. 516 del 4/8/1977; art. 38 del DPR n. 616 del 24/7/1977.), i Regolamenti comunali, i regolamenti scolastici, le disposizioni dell'autorità di PS. e dell'igiene pubblica in quanto applicabili e compatibili con la natura scolastica dell'immobile, restando esonerata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni al concessionario o a terzi che potessero derivare dalla concessione.